

Tempo parziale

Criteria per la definizione del percorso formativo

DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO

In base al numero di crediti annuali (si può scegliere un numero da 20 a 40) e in base periodo normale del corso (3 anni, 2 anni, 5 anni ecc...) la durata degli anni di studio, con l'opzione part time diventa la seguente:

cfu richiesti range 20/40	Laurea di I livello (180cfu) durata: 3 anni	laurea di II livello (120cfu) durata: 2 anni	Laurea a ciclo unico (300cfu) durata: 5 anni	Laurea a ciclo unico (360cfu) durata: 6 anni
	durata percorso formativo (in anni)	durata percorso formativo (in anni)	durata percorso formativo (in anni)	durata percorso formativo (in anni)
20	9	6	15	18
21	9	6	14	17
22	8	5	14	16
23	8	5	13	16
24	8	5	13	15
25	7	5	12	14
26	7	5	12	14
27	7	4	11	13
28	6	4	11	13
29	6	4	10	12
30	6	4	10	12
31	6	4	10	12
32	6	4	9	11
33	5	4	9	11
34	5	4	9	11
35	5	3	9	10
36	5	3	8	10
37	5	3	8	10
38	5	3	8	9
39	5	3	8	9
40	5	3	8	9

CRITERI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, i **consigli di corso di studio** procederanno anche alla **ricostruzione della carriera**, nel modo seguente:

- verificheranno i crediti raggiunti al momento della domanda;
- attribuiranno allo studente un anno di corso pari a quello raggiunto sulla base della richiesta di tempo parziale come se questa fosse stata posta all'atto dell'immatricolazione.

Esempio

uno studente iscritto ad un corso di laurea di primo livello (180 crediti), al momento della domanda part-time ha acquisito **57 crediti** e chiede di sostenere **40 crediti per ogni anno**.

A che anno di corso part-time sarà iscritto? E quanti anni durerà il suo percorso formativo?

57 : 40 = 1,425 lo studente verrà iscritto al **secondo anno** in corso

180 : 40 = 4,5 il periodo formativo durerà **5 anni**

Quindi:

nell'a.a. 2011-2012 sarà iscritto al II anno pt

nell'a.a. 2012-2013 sarà iscritto al III anno pt

nell'a.a. 2013-2014 sarà iscritto al IV anno pt

nell'a.a. 2014-2015 sarà iscritto V al anno pt

DETERMINAZIONE DELLE TASSE DI ISCRIZIONE

Chi passa al tempo parziale usufruisce di una riduzione progressiva delle tasse.

La riduzione si applica a partire dal primo anno di fruizione del part-time e non è retroattiva.

Lo studente, fermo restando il versamento della tassa regionale, pagherà le tasse di iscrizione, per il periodo concordato, nella misura indicata nel seguente schema:

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2005

per le lauree di I livello	per le lauree di II livello biennali	per le lauree a ciclo unico
90% delle tasse dovute per il I e II anno pt	90% delle tasse dovute per il I anno pt.	90% delle tasse dovute per il I, II e III anno pt
80% delle tasse dovute per il III anno pt	80% delle tasse dovute per il II anno pt	80% delle tasse dovute per il IV, V, VI anno pt
60% delle tasse dovute anni successivi pt	60% delle tasse dovute anni successivi pt	60% delle tasse dovute anni successivi pt

La riduzione delle tasse verrà applicata sulla seconda rata.

Esempio

uno studente al quale è stata attribuita l'iscrizione al terzo anno di corso di Laurea triennale per un percorso formativo di sei anni, pagherà le tasse nel seguente modo:

90% delle tasse dovute per il I e II anno di passaggio a tempo parziale	corrispondente al 3° e 4° anno di corso
80% delle tasse dovute per il III anno di passaggio a tempo parziale	corrispondente al 5° anno di corso
60% delle tasse dovute per gli anni successivi	corrispondente al 6° anno di corso

FUORI CORSO E TERMINE DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Terminato il periodo concordato lo studente deve comunque conseguire il titolo di studio entro un numero di anni **pari a quelli concordati**.

Esempio

se il periodo concordato è di 5 anni, lo studente può andare fuori corso per ulteriori 5 anni: il titolo di studio quindi potrà essere conseguito al massimo in 10 anni.

La **quantificazione ridotta delle tasse** per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è **valida soltanto per il periodo concordato**; qualora lo studente vada **fuori corso**, rispetto alla durata concordata, deve **versare le tasse** nella **misura ordinaria** da lui dovuta **maggiorata del 50%**.

PASSAGGIO DI CORSO O CAMBIO DI ORDINAMENTO

In caso di passaggio ad altro corso o in caso di passaggio di ordinamento, lo studente che voglia mantenere il regime di studio a tempo parziale dovrà presentare nuovamente la domanda e, per quanto attiene gli effetti economici, egli sarà iscritto al primo anno part-time mentre l'anno di corso e il piano degli studi saranno determinati dai competenti organi di facoltà, sulla base della ricostruzione della carriera.